

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2236 del 06/05/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETA' AGRICOLA CHICK FARM S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA, N.200 E ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA TRASALE DI SOTTO, N.4. VOLTURA AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-961 DEL 12/04/2016 (EX CHICK FARM EUROPE).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2293 del 06/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sei MAGGIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETA' AGRICOLA CHICK FARM S.S.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PROVENTA, N.200 E ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA TRASALE DI SOTTO, N.4. **VOLTURA AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-961 DEL 12/04/2016 (EX CHICK FARM EUROPE).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-961 del 12/04/2016 a favore della Ditta Chick Farm Europe Soc. Agr. Arl (C.F./P.IVA 02439450392), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Proventa n.200 e allevamento avicolo in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n. 4, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi); comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi); autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ACG (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 30/03/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2021/51336 - pratica SinaDoc 11883/2021, con cui la **Società Agricola Chick Farm s.s. (C.F./P.IVA 02650260397)**, con sede legale in Comune di Faenza, via Proventa n.200 comunica il subentro nella gestione dell'attività di allevamento avicolo sito in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n. 4, prima di pertinenza della Chick Farm Europe Soc. Agr. Arl richiedendo pertanto la voltura della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2016-961 sopra richiamata, dichiarando che nulla viene modificato.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi *recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale n.3/2017 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ DGR n.968/2012 - "Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/2009 – modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc.**11883/2021**, emerge che:

- la Società Agricola Chick Farm s.s. ha presentato istanza per la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016/961 del 12/04/2016 a favore della Chick Farm Europe, per la gestione dell'allevamento avicolo (galline ovaiole) sito in comune di Bagnacavallo, via Trasale di Sotto n.4. L'azienda è composta di fabbricati destinati ad allevamento e da un edificio minore in cui sono collocati i servizi igienici e la cucina, utilizzati dal lavoratore impegnato nell'attività dell'azienda, che funge anche da abitazione dello stesso;
- la Società Agricola Chick Farm s.s. dichiara che nulla viene modificato nei titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'AUA sopra richiamata;

ACQUISITO l'atto notarile a firma del notaio Massimo Gargiulo del 28/12/2020 con cui viene certificato che la Società Agricola Chick Farm s.s. ha acquistato il fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali (capannoni ad uso allevamento avicolo e abitazione) nonché i terreni;

VERIFICATO che, in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), l'ultima comunicazione relativa all'allevamento di Bagnacavallo - Via Trasale di Sotto, compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti e trasmessa a questo Servizio ARPAE SAC, è contrassegnata dal n. **27106 – modifica 5**. Dai dati dichiarati si evince che la consistenza dell'allevamento è pari a 29.500 galline ovaiole, di peso vivo complessivo pari a 53,1 t, con produzione di azoto annuale pari a 12.213 kg;

VERIFICATO che la Società Chick Farm s.s. ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria in data 05/05/2021, secondo quanto indicato nel Tariffario ARPAE;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-961 del 12/04/2016 da Chick Farm Europe Soc. Agr. Arl a Società Agricola Chick Farm s.s. per la gestione dell'allevamento avicolo (galline ovaiole) sito in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n.4, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AUA, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DISPONE

1. **LA VOLTURA dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-961 del 12/04/2016 da Chick Farm Europe Soc. Agr. Arl (C.F./P.IVA 02439450392) a **Società Agricola Chick Farm s.s. (C.F./P.IVA 02650260397)**, con sede legale in Comune di Faenza, via Proventa n.200 e allevamento avicolo in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n. 4, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati, aggiornati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) ;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale - ACG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro

- 2.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
3. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (28/04/2016)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

a) Nell'insediamento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto n.4, l'azienda Chick Farm s.s. svolge l'attività di allevamento avicolo (galline ovaiole). Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina di servizio all'attività dell'azienda.

b) Le acque reflue domestiche subiscono trattamento di depurazione: le acque saponate vengono raccolte in un pozzetto degrassatore, poi unite con i reflui dei servizi igienici e convogliate nella fossa Imhoff e a seguire in un filtro anaerobico, adeguatamente dimensionati in base agli A.E. All'entrata e all'uscita della fossa Imhoff sono posti due pozzetti di ispezione ed un ulteriore pozzetto è posizionato a valle del filtro batterico con funzione di punto di prelievo per eventuali campionamenti.

c) Il recapito dello scarico è un fosso interpodereale al confine della proprietà, che confluisce nel Fosso Munio.

Prescrizioni

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

b) il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

c) e' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento di fognatura;

d) al fine di garantire il regolare e corretto convogliamento delle acque di scarico, onde evitare il ristagno dei reflui nel fronte stradale (valutata la non ottimale pendenza e dimensioni del fosso stesso), la Ditta dovrà svolgere i necessari interventi di ripristino della continuità idraulica del fosso privato fino al canale di scolo consorziale "Fosso Munio";

e) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

g) **la planimetria della rete fognaria** - tavola unica, elaborato grafico, datata 23/12/2015 – viene allegata quale parte integrale e sostanziale della presente AUA.

La medesima planimetria deve essere tenuta presso l'allevamento, a disposizione degli organi di vigilanza.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nelle zone di stabulazione. L'azienda cede interamente a terzi la pollina prodotta con contratto di cessione con un detentore. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 27106 (modifica n.5), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.209 del 15/12/2017 – “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3/2017 soracitato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE

(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi, DGR 2236/2009 e smi e DGR 968/2012)

Condizioni.

- la Società Agricola Chick Farm s.s. gestisce un allevamento avicolo (galline ovaiole), con emissioni in atmosfera, sito in Comune di Bagnacavallo, Via Trasale di Sotto, n.4;
- la potenzialità massima dell'allevamento é pari a 29500 capi allevabili. L'allevamento é costituito da tre capannoni e le emissioni in atmosfera provengono da 12 estrattori d'aria (da E1 a E12), da tre silos per il contenimento del mangime (E13,E14,E15) e da un generatore di emergenza.

Prescrizioni.

1. Requisiti in materia di gestione - E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato, pertanto tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

2. Manutenzione delle strutture e degli impianti -

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

3. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico - Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato:

- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

4. Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

5. Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo

Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiere o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

6. Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra - Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca, in particolare la Società Agricola Chick Farm s.s. adotta la seguente MTD:

- **Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero.**

7. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio - Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

8. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente.

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente ad Arpa-SAC e al Servizio Territoriale Arpa competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare modifica sostanziale di AUA.

Prescrizioni generali.

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopraccitati punti 1 e 2.
- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPAE per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

..omissis...

Prescrizioni tecniche generali

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche;

2. La ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO (si allega fac-simile), dalle pagine numerate, su cui annotare, **con cadenza almeno mensile**, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) e i periodi di funzionamento del generatore. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

...omissis...

DITTA _____

PROVINCIA DI _____

COMUNE DI _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA'
IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE _____

RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI _____

VIA _____

N. _____

LOCALITA' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA _____

RESIDENTE IN COMUNE DI _____

VIA _____ N. _____

LOCALITA' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITA'

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. ____ DI ____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____


OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA
DITTA _____


FIRMA PER ARPAE _____

Planimetria della rete fognaria

QUADRO DI INSIEME AREA AZIENDALE



PARTICOLARE IMPIANTO FOGNARIO



LEGENDA SIMBOLI

Ⓜ	FOSSA IMHOFF	—	LINEA ACQUE SAPONATE
Ⓐ	FILTRO BATTERICO ANAEROBICO	—	LINEA ACQUE NERE
Ⓓ	POZZETTO D'ISPEZIONE	—	LINEA ACQUE CHIARIFICATE
ⓧ	POZZETTO CAMPIONATORE	Ⓜ	POZZETTO D'ISPEZIONE

data 23/12/2015



RAGIONE SOCIALE: CHICK FARM EUROPE - SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.
SEDE LEGALE: VIA PROVENTA N. 200 - 48018 FAENZA (RA)
UBICAZIONE: VIA TRASALE DI SOTTO n°4, BAGNACAVALLO (RA)
TAVOLI A L. UNICA: ELABORATO GRAFICO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.